



Ai sensi dell'articolo 30 dello statuto comunale e dell'articolo 38 del regolamento comunale

PREMESSO CHE

il diritto all'abitazione costituisce un diritto fondamentale della persona, riconosciuto dalla Costituzione italiana e dalle norme internazionali sui diritti umani;

il Comune di Parma è dotato di un proprio Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), che disciplina i criteri e le modalità di formazione delle graduatorie per l'accesso al patrimonio edilizio pubblico;

l'attuale sistema di assegnazione si basa prevalentemente su criteri oggettivi di disagio economico e sociale, senza valorizzare adeguatamente il radicamento territoriale dei richiedenti nel tessuto sociale e comunitario parmense;

la residenza di lunga data nel Comune rappresenta un elemento significativo di appartenenza alla comunità locale e costituisce un indicatore di partecipazione attiva alla vita civica, economica e sociale della città;

CONSIDERATO CHE

numerosi Comuni italiani hanno già adottato criteri premiali legati all'anzianità di residenza nei propri regolamenti ERP, nel pieno rispetto del quadro normativo nazionale e regionale vigente in materia di edilizia residenziale pubblica;

la Corte Costituzionale e la giurisprudenza amministrativa hanno riconosciuto la legittimità di tali criteri premiali a condizione che non assumano carattere esclusivo o discriminatorio, ma concorrano a formare la graduatoria complessiva in modo proporzionato e ragionevole;

la mancanza di proprietà immobiliari, tanto sul territorio nazionale quanto all'estero, è già requisita ostativa all'accesso all'ERP, ma l'introduzione di un punteggio premiale specifico per i richiedenti che producano documentazione ufficiale attestante tale condizione – superando il solo ricorso all'autocertificazione – consentirebbe di rafforzare la trasparenza e la parità di trattamento nella formazione delle graduatorie;

la documentazione proveniente da autorità straniera, incluse le ambasciate e i consolati dei Paesi di provenienza dei richiedenti, può costituire valida attestazione della situazione patrimoniale all'estero, purché debitamente legalizzata o apostillata secondo le norme internazionali vigenti;

l'introduzione di tali criteri risponde a un'esigenza di equità sostanziale nel trattamento delle domande di assegnazione, garantendo che le risorse abitative pubbliche siano destinate prioritariamente a chi ha costruito la propria storia di vita nel territorio parmense e a chi dimostra con prove documentali la propria condizione di bisogno;

RITENUTO OPPORTUNO

L'introduzione nel vigente Regolamento per l'assegnazione degli alloggi ERP al fine di introdurre i criteri premiali di cui sopra, nel rispetto della normativa regionale dell'Emilia-Romagna in materia di edilizia residenziale pubblica (L.R. n. 24/2001 e successive modificazioni) e dei principi di non discriminazione sanciti dall'ordinamento comunitario;



IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

ad avviare il procedimento di revisione del Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con l'obiettivo di introdurre i seguenti criteri premiali:

1. CRITERIO PREMIALE PER L'ANZIANITÀ DI RESIDENZA NEL COMUNE DI PARMA

- Attribuzione di un punteggio aggiuntivo graduato in funzione del numero di anni di residenza anagrafica continuativa o comunque prevalente nel Comune di Parma, calcolata alla data di presentazione della domanda;
- Il punteggio dovrà essere strutturato per scaglioni temporali progressivi (a titolo esemplificativo: da 5 a 9 anni, da 10 a 14 anni, da 15 anni in poi), in modo da premiare proporzionalmente il maggior radicamento territoriale;
- Ai fini del computo dell'anzianità di residenza potrà tenersi conto anche di periodi di residenza non contigui, purché documentati e riferibili al medesimo nucleo familiare richiedente;
- La Giunta definirà i punteggi specifici da attribuire a ciascuno scaglione nel rispetto del principio di proporzionalità e in coerenza con il sistema complessivo di punteggi previsto dal Regolamento;

2. CRITERIO PREMIALE PER LA MANCANZA DI PROPRIETÀ IMMOBILIARI VERIFICATA CON DOCUMENTAZIONE UFFICIALE

- Attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai richiedenti che producano, unitamente alla domanda di assegnazione, documentazione ufficiale idonea ad attestare l'assenza di proprietà immobiliari, diritti reali di godimento o disponibilità di alloggi adeguati, tanto in Italia quanto all'estero;
- Non è ammessa, ai fini del riconoscimento di tale punteggio premiale, la sola autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: il richiedente è tenuto a produrre documentazione oggettivamente verificabile, quale certificati catastali, visure ipocatastali, attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni straniere, ambasciate, consolati o notai esteri, adeguatamente autenticate, legalizzate o corredate di apostille ove richiesto dalla normativa internazionale vigente;
- L'Ufficio competente provvederà a verificare la validità formale della documentazione prodotta, avvalendosi ove necessario della collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e delle autorità consolari;
- In caso di dichiarazioni mendaci o di documentazione risultata falsa, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente e il richiedente è escluso dalla graduatoria, con revoca dell'assegnazione eventualmente già disposta;

INVITA ALTRESÌ LA GIUNTA COMUNALE

- a coinvolgere le parti sociali, le associazioni di categoria, le organizzazioni del Terzo Settore e i rappresentanti delle comunità straniere residenti nel procedimento di revisione del Regolamento, garantendo la massima trasparenza e partecipazione;



- a valutare, in sede di revisione regolamentare, l'opportunità di istituire una Commissione tecnica permanente per il monitoraggio dell'applicazione dei criteri premiali e per la verifica periodica dell'efficacia delle disposizioni introdotte;
- a riferire al Consiglio Comunale, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente mozione, sullo stato di avanzamento del procedimento di revisione regolamentare;